COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91)546 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che vieta gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Haïti

(presentata dalla Commissione)

Nota Esplicativa

Il 30 settembre 1991, il presidente Aristide, democraticamente eletto con una larga maggioranza dai suoi concittadini, e' stato dimesso dalle sue funzioni a seguito di un colpo di stato condotto dall'esercito, ed e' stato espulso dal suo paese.

Nelle ore successive al colpo di stato, la Comunita' internazionale ha espresso con forza la sua condanna; la Commissione e' stata tra i primi di coloro che hanno sostenuto, fin dall'inizio, il presidente Aristide.

Allo stesso tempo, la Comunita' internazionale ha richiesto il ritorno al potere del presidente Aristide. Tale domanda e' stata sostenuta con l'adozione di tutta una serie di risoluzioni da parte delle organizzazioni internazionali, cosi' come con misure economiche di ritorsione contro il nuovo regime.

Dopo la sospensione dell'aiuto allo sviluppo adottata dai maggiori finanziatori di Haiti, l'organizzazione degli stati Americani ha deciso di raccomandare un embargo del commercio con Haiti, seguendo la richiesta formulata dal presidente Aristide. L'Assemblea generale delle Nazioni unite ha sollecitato i suoi membri a sostenere gli sforzi dell' O.S.A..

Il 31 ottobre 1991, il Comitato degli ambasciatori dei paesi ACP ha adottato una risoluzione che raccomanda ai paesi signatari della Convenzione di Lome' di sospendere le loro relazioni commerciali con Haiti.

E' opportuno sottolineare che l'articolo 5 della Convenzione di Lome' prevede una cooperazione destinata ad uno sviluppo centrato sull'uomo, in quanto attore e principale beneficiario della stessa. Tale cooperazione ha come postulati il rispetto e la promozione dell'insieme dei diritti dell'uomo. Si deve constatare che l'attuale situazione ad Haiti e' caratterizzata da un regresso di questi principi fondamentali, incompatibile con il citato articolo 5 della Convenzione di Lome' IV.

Il 2 dicembre 1991, i ministri degli affari esteri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, hanno deciso d'imporre un embargo commerciale contro Haiti al fine di contribuire alla restaurazione della democrazia e dello stato di diritto in quel paese. Essi avevano ugualmente invitato la Commissione a fare le opportune proposte.

La presente proposta di regolamento costituisce la messa in opera di questa decisione sul piano comunitario.

Proposta d

Regolamento (CEE) n° ..../91 del Consiglio

del .....

che vieta gli scambi commerciali tra

la Comunità e la Repubblica di Haïti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

CONSIDERANDO la grave situazione risultante dall'illegale rovesciamento del primo presidente democraticamente eletto della Repubblica di Haïti, a seguito di un colpo di stato militare accaduto il 30 settembre 1991;

CONSIDERANDO che questa situazione ha condotto ad una dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri, adottata il 3 ottobre 1991 nel quadro della cooperazione politica europea, che condanna enfaticamente il colpo militare ed esprime il fermo appoggio alle legittime autorità cosi' come alle forze democratiche di quel paese, facendo appello ad un ritorno immediato dello stato di diritto e alla reintegrazione delle autorità legittime, insieme alla decisione di sospendere ogni aiuto economico;

CONSIDERANDO che il 3 ottobre 1991 l'Organizzazione degli Stati Americani (O.S.A.) ha deciso di raccomandare agli Stati membri la sospensione delle loro relazioni economiche, finanziarie e commerciali con Haïti, insieme a ogni forma di aiuto e di cooperazione tecnica, ad eccezione di quella strettamente destinata a fini umanitari;

CONSIDERANDO che l'11 ottobre 1991 l'Assemblea generale delle Nazione Unite ha fatto appello agli Stati membri perché sostengano gli sforzi dell'O.S.A;

CONSIDERANDO che il Comitato degli ambasciatori ACP ha adottato il 31 ottobre 1991 una risoluzione che raccomanda a tutti i firmatari della Convenzione di Lomé di sospendere ogni relazione commerciale con Haïti;

CONSIDERANDO che l'articolo 5 della Convenzione di Lomé IV prevede una cooperazione destinata ad uno sviluppo centrato sull'uomo, in quanto attore e principale beneficiario della stessa; che tale cooperazione ha come postulati il rispetto e la promozione dell'insieme dei diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO che l'attuale situazione nella Repubblica di Haïti comporta un regresso del rispetto di questi principi fondamentali, incompatibile con il citato articolo 5 della Convenzione di Lomé;

CONSIDERANDO che, in queste circostanze, i Ministri degli Affari esteri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, hanno deciso il 2 dicembre 1991 d'imporre un embargo commerciale contro la Repubblica di Haïti al fine di contribuire alla restaurazione della democrazia e dello stato di diritto in quel paese; che a tal proposito la Commissione era stata invitata a presentare le opportune proposte;

CONSIDERANDO che la Comunità e gli Stati membri hanno convenuto di ricorrere ad uno strumento comunitario per assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità delle misure relative agli scambi con la Repubblica di Haïti;

CONSIDERANDO che è opportuno evitare d'intralciare con il presente regolamento le esportazioni, a fini umanitari, di prodotti di prima necessità, alimentari e medicinali destinati alla distribuzione gratuita alla popolazione e la prestazione di servizi non finanziari legati a tali esportazioni;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

Sono proibite :

1. l'introduzione nel territorio della Comunità di tutti i prodotti originari o in provenienza della Repubblica di Haïti;

2. l'esportazione verso la Repubblica di Haïti di tutti i prodotti originari o in provenienza della Comunità;

3. ogni attività diversa della prestazione di servizi finanziari, avente come obiettivo o come effetto di favorire l'economia della Repubblica di Haïti.

ARTICOLO 2

1. L'articolo 1, punti 2 e 3, non osta alle esportazioni, a fini umanitari, di prodotti di prima necessità, alimentari e medicinali destinati alla distribuzione gratuita alla popolazione civile, nè alla prestazione di servizi non finanziari direttamente legati a tali esportazioni.

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate ad una autorizzazione preventiva d'esportazione emessa dalle autorità competenti degli Stati membri.

3. L'articolo 1, punto 3, non si applica ai servizi delle poste e telecommunicazioni, nè ai servizi medici necessari al funzionamento delle installazioni ospedaliere esistenti.

ARTICOLO 3

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(91) 546 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-91-605-IT-C

ISBN 92-77-79144-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo